

CONTRATTO PRESTITO DA SOCI

Con riferimento alla proposta da Lei formulata, relativa ad un finanziamento da socio, nel mentre Le conferiamo la nostra adesione alla proposta, qui di seguito trascriviamo le condizioni che regolano il rapporto così instaurato.

Articolo 1

L'ammontare massimo del prestito non potrà superare la somma di euro **30.031,58=** (**trentamilatrentuno/58=**) o diversa somma che sarà ammessa in base alla normativa vigente in tema di prestiti da soci alle Cooperative.

Articolo 2

La durata del rapporto è a tempo indeterminato.

Le somme depositate sono libere e disponibili in qualsiasi momento da parte del socio, salvo i preavvisi tecnici previsti dal regolamento approvato con delibera assembleare del 27 maggio 2000 che sono:

giorni tre per prelievi sino a Euro 5.000,00

giorni sette per prelievi oltre Euro 5.000,00

I prelevamenti possono essere eseguiti esclusivamente dal socio depositante.

Articolo 3

I depositi verranno eseguiti personalmente e direttamente dal socio depositante o dalle persone da esso delegate.

Il conferimento della delega e l'eventuale modifica o revoca di essa devono risultare da atto scritto depositato presso la Cooperativa.

I depositi dovranno essere effettuati in contanti o in assegni, esclusivamente presso la sede sociale.

Articolo 4

A fronte di ciascun versamento o prelievo verrà rilasciata comunicazione contabile doppia copia: una copia resterà presso la Cooperativa e l'altra copia sarà conservata dal socio depositante. Ogni operazione verrà controfirmata da entrambe le parti.

Articolo 5

Il tasso di interesse annuo riconosciuto dalla Cooperativa al socio depositante viene concordato nella misura del 3.20% annuo lordo (meno ritenuta erariale prevista dalla legge), salvo variazioni che saranno di volta in volta comunicate, presso l'ultimo domicilio reso noto, con lettera semplice.

Gli interessi saranno capitalizzati annualmente al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 6

Gli interessi dei versamenti di denaro contante sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento.

Nessun giorno di valuta viene applicato ai prelevamenti.

Articolo 7

Per ogni operazione di versamento o di prelevamento non verrà addebitata alcuna commissione né per la tenuta del conto.

Articolo 8

In corrispondenza con la chiusura dell'esercizio sociale verrà inoltrato al socio depositante un estratto conto completo ed esauriente con l'indicazione di ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Articolo 9

Per quanto non stabilito espressamente dal presente accordo, si intendono richiamate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci del 27 maggio 2000.

Vorrà restituire copia della presente completata con la data e la sottoscrizione, con la precisazione che deve essere espressamente e separatamente sottoscritta anche la clausola di variazione degli interessi sotto riportata.

Data,

**Famiglia Cooperativa Soc. Coop.
Mezzocorona e San Michele a/A**

Per conferma:

Data,

Il socio

Dichiaro di approvare espressamente la disposizione contenuta nell'articolo 6 in ordine ai tassi di interesse che mi verranno praticati.

Data,

Il socio